



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 270

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sandonà, Cavinato, Cecchetto, Ciambetti, Dolfin, Pan, Zecchinato e Brescacin

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI LEONI MARCIANI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 giugno 2024.

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI LEONI MARCIANI

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

se pensiamo a una icona che nella nostra storia, nella nostra geografia e nella nostra cultura possa essere elemento caratteristico, e assumere inoltre un elevato valore simbolico, facilmente possiamo trovare ciò che cerchiamo nel Leone di San Marco.

Il legame tra il Leone, San Marco e il nostro territorio è, come sappiamo, la risultante di un lunghissimo processo temporale. Il binomio tra i primi due elementi si consolida grazie all'opera dei Padri della Chiesa e in particolare a San Girolamo che nell'anno 398 pubblicò il "Commento a Matteo" in cui attribui quattro figure di esseri viventi agli evangelisti, e nello specifico il Leone alato a San Marco. Di origini più incerte, ma sicuramente nota, è la tradizione secondo cui a San Marco, in sosta nella laguna nel tragitto che lo conduceva da Aquileia a Roma, apparve in sogno un angelo profetizzandogli che proprio in quei luoghi il suo corpo avrebbe trovato riposo («Pax tibi Marce Evangelista meus, hic requiescet corpus tuum» / «Pace a te o Marco, mio Evangelista, qui riposerà il tuo corpo»).

È nei secoli successivi che la rappresentazione del Leone di San Marco trovò la maggior applicazione e diffusione, ossia quando la Serenissima volle adottare un simbolo in grado di esprimere la potenza e maestosità della propria Repubblica, soprattutto in virtù del fatto che nella città vennero portate le spoglie del Santo.

Lungi dall'effettuare in questa sede una dissertazione completa, che meriterebbe ben ampio approfondimento circa le diverse varianti rappresentative, i significati ad esse collegati, l'utilizzo nell'araldica civica e militare, nonché, purtroppo, le numerose distruzioni anche ricordate come "strage" iconoclasta dei leoni marciiani", che si sono verificate in più momenti storici, e numerosi altri aspetti, ancorché utili a esplicitare nel profondo le motivazioni per le quali nasce questa proposta di legge, quello che qui rileva è la molteplicità di valori che il Leone Marciano rappresenta.

Esso è elemento di unione nella geografia, poiché la sua presenza caratterizza l'intero territorio del Veneto, estendendosi oltre i nostri confini regionali.

Esso è elemento di unione nella storia e nella cultura, poiché testimonia il legame che si è venuto a stabilire in più territori, in un determinato periodo storico, evidenziandone le radici comuni.

Esso, in virtù dell'essere elemento di unione, è in grado di trasmettere comune senso di appartenenza e di legame tra più realtà, senza tuttavia negare a ognuna di queste la propria tipicità e specificità.

Esso può talvolta rappresentare elemento di particolare valore artistico, in relazione alle tecniche realizzative, ai materiali, alla modalità rappresentativa, e all'interpretazione dell'autore.

A fronte di ciò, stante l'occasione di rilevare, ove presente, una traccia riconoscibile della storia e nella geografia di tutto il nostro territorio, quale è il Leone Marciano (quante volte infatti cerchiamo, notiamo, o ci è fatta osservare la loro presenza), o stante anche la volontà di ricreare, ove non presente, un

elemento di unione, intendiamo proporre una Legge che promuova la valorizzazione di questi simboli.

Il testo delle norme qui proposto è ripartito in cinque articoli, comprensivi della norma finanziaria.

L'articolo 1 è esplicativo delle finalità e dell'ambito di applicazione, ove si enuncia l'intento di legge di promuovere la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei Beni Culturali e nell'esercizio delle competenze regionali in materia.

L'articolo 2 definisce gli interventi a mezzo dei quali viene attuata la legge in parola, contemplando tra le possibilità quelle di sostegno, anche economico, a quattro categorie di intervento (manutenzione, restauro, ripristino e nuova posa) oltre ad attività che promuovano l'approfondimento e la diffusione della conoscenza.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari delle azioni di sostegno fornite dalla Regione.

L'articolo 4 definisce le modalità applicative, vale a dire la predisposizione da parte della Giunta regionale di disposizioni che vadano a disciplinare le tipologie di beni (nel caso delle preesistenze) ed opere (nel caso delle nuove pose) ammissibili, secondo alcuni criteri elencati nell'articolo in questione, in relazione alle modalità intervento definite nell'articolo 2. La gamma delle modalità attuative lascia inoltre spazio a forme di collaborazione per l'approfondimento e la diffusione della conoscenza (anche in accordo con altri soggetti, per es. Università, Soprintendenze ecc.) sul valore storico-artistico delle realizzazioni più significative, nonché spazio per l'implementazione di progetti di recupero e valorizzazione. L'applicazione di quanto qui proposto si coordina con l'applicazione della legge regionale n. 17/2019 ("Legge per la cultura") e con gli interventi specifici della Legge regionale n. 39/2019 ("Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea").

L'articolo 5, infine, riguarda la norma finanziaria, prevedendo, in relazione alle diverse linee di spesa prefigurate dall'articolato, stanziamenti in conto corrente e/o in conto capitale per ciascun esercizio del triennio 2024-2026.

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI LEONI MARCIANI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e nell'esercizio delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali, con la presente legge promuove la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, quali testimonianza della identità storica e culturale veneta e come figura simbolica rappresentativa dell'appartenenza geografica al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione dei nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza.

Art. 2 - Interventi.

1. La Giunta regionale persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso il sostegno, anche economico, ad interventi di conservazione in conformità all'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare mediante la manutenzione e il restauro, intese come l'aver cura del bene costituito dal Leone Marciano al fine di riportarlo allo stato di decoro, con rimozione dei segni di usura e degrado.

2. La Giunta regionale interviene altresì:

- a) per favorire e sostenere attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, nonché alla divulgazione dei risultati attraverso la realizzazione di banche dati e pubblicazioni;
- b) per il ripristino, inteso come la ricollocazione, ove non più presente allo stato attuale, del Leone Marciano nel sito originario, ove individuabile da apparati documentali, o in subordine in sito immediatamente prospiciente;
- c) per la nuova posa, intesa come realizzazione dell'opera costituita dal Leone Marciano in nuovo sito non già interessato dalla presenza o preesistenza del bene in questione, in luogo significativo per la comunità.

Art. 3 - Beneficiari.

1. I soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2 sono:

- a) i Comuni;
- b) le Province e la Città metropolitana di Venezia;
- c) gli altri Enti pubblici;
- d) i soggetti privati proprietari di leoni marciiani sottoposti a vincolo;
- e) i soggetti privati proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l'esistenza in passato di Leoni Marciani di valore riconosciuto;
- f) gli Enti del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta.

Art. 4 - Modalità applicative e provvedimenti successivi.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione:

- a) le tipologie di beni e di opere ammissibili a contributo e nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con particolare riferimento alle modalità realizzative, alla qualità artistica, ai materiali in uso, nonché alla loro durabilità e manutenibilità;
- b) le modalità di presentazione delle richieste di contributo e la disciplina del cumulo degli interventi;
- c) i criteri per la ripartizione dei contributi fra i diversi interventi e la percentuale di contributo concedibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, anche in ragione della tipologia degli interventi di cui all'articolo 2, nonché i casi e le modalità di recupero degli importi erogati.

2. Le modalità di attuazione della presente legge sono coordinate con l'attuazione degli interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" e alla legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea".

3. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e d'intesa con le competenti autorità dei territori interessati, la Giunta potrà altresì definire protocolli di intesa con altri Stati, Regioni, Università o soggetti pubblici preposti alla tutela dei beni culturali ed artistici ai fini dell'individuazione delle modalità di indagine, identificazione, catalogazione, intervento e contribuzione per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Interventi.	3
Art. 3 - Beneficiari.	3
Art. 4 - Modalità applicative e provvedimenti successivi.	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4